

OGGETTO: DETERMINAZIONE IMPORTO DEL PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA DELLA SANZIONE AMMINISTRATIVA IN VIOLAZIONE DEI PROVVEDIMENTI CONTRO LA DIFFUSIONE DELL'AMBROSIA.

RELAZIONE

Premesso che:

- la legge 16 gennaio 2003 n. 3 ha integrato il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) inserendo l'art. 7 bis dedicato alle sanzioni per le violazioni ai regolamenti comunali;
- il decreto legge n. 50/2003, convertito in legge il 20.05.2003 n. 116, ha integrato il T.U.E.L. inserendo il comma 1 bis all'art. 7 bis, prescrivendo che la sanzione amministrativa da € 25,00 a € 500,00 si applica anche alle ordinanze adottate dal Sindaco sulla base di violazione di legge ovvero di specifiche norme regolamentari;
- l'art. 6 bis della legge 24 luglio 2008 n. 125 di conversione del decreto legge 23 maggio 2008 n. 92 ha modificato l'art. 16 comma 2 della Legge 689/81, attribuendo alla Giunta Comunale la facoltà di stabilire, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista, un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizione dell'art. 16 comma 1 della Legge 689/81 che stabilisce tale importo nel doppio del minimo o in un terzo del massimo qualora più favorevole al trasgressore;

Ravvisata la necessità di rendere più efficace l'azione deterrente rispetto ad alcune condotte illecite di particolare gravità e nella fattispecie all'inosservanza dei provvedimenti contro la diffusione dell'ambrosia, pianta erbacea della famiglia delle Composite, che incide in maniera rilevante sulla salute pubblica;

Dato atto che gli importi per il pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa da irrogare in caso di inosservanza all'ordine di sfalcio dell'ambrosia, stabiliti con Deliberazione di Giunta comunale n. 248 del 29/11/2011 e articolati su 3 tagli, non sono più applicabili a seguito delle nuove modalità operative trasmesse dall'ATS con nota del prot.23718/4.5.2021 che prevedono che gli sfalci devono essere eseguiti nei seguenti periodi:

- primo sfalcio, ultima settimana di luglio;
- secondo sfalcio, tra la fine della seconda decade e l'inizio della terza decade di agosto.

Le nuove modalità operative prevedono altresì:

- altri metodi di contenimento dell'Ambrosia;
- di concedere, per il solo ambito agricolo, l'esecuzione di un solo intervento da effettuarsi nella prima metà di agosto e in caso di ravvisata necessità un ulteriore intervento all'inizio di settembre.

Si propone di modificare quanto determinato con DGC 248/2011 stabilendo in € 250,00 l'importo del pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa da irrogare in caso di inosservanza agli ordini di sfalcio dell'ambrosia, in deroga alle disposizioni dell'art. 16, comma 1, della Legge n. 689/81

Seregno, 05.07.2021

**Il responsabile del procedimento
Dott. Mauro Facchinetti**